



**CCR-VIA – COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA  
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 2557 del 17/09/2015**

**Prot n° 201501982 del 20/07/2015**

**Ditta proponente** Fratelli Nervegna - Autotrasporti- srl

**Oggetto** Destinazione allo stoccaggio del coke di petrolio e carbone del terzo capannone da realizzare all'interno del deposito esistente a servizio dell'attività portuale per stoccaggio di cereali, farine di soia, coke di petrolio, carbone, materiali iner

**Comune dell'intervento** ORTONA **Località** C.tamarete- zona industriale

**Tipo procedimento** VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

**Tipologia progettuale** All.IV punto 8 lett."g"

**Presenti** (in seconda convocazione)

**Direttore** avv. C. Gerardis (Presidente)

**Dirigente Servizio Tutela Val. Paesaggio e VIA** ing. D. Longhi

**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale** dott. A.Iovino

**Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria** dott.ssa I. Flacco

**Dirigente Servizio Politiche del Territorio**

**Dirigente Politiche Forestali:**

**Dirigente Servizio Affari Giuridici e Legali** avv. M.E.Di Cesare (delegata)

**Segretario Gen. Autorità Bacino**

**Direttore ARTA** dott.ssa Di Croce (delegata)

**Dirigente Servizio Rifiuti:** ing. G. Piselli

**Dirigente delegato della Provincia.**

**Dirigente Genio Civile AQ-TE**

**Dirigente Genio Civile CH-PE** GC PE ing. F. Melone (delegato)

**Esperti esterni in materia ambientale**

arch. T. Di Biase

dott. F.P. Pinchera



**Relazione istruttoria**

Istruttore

geom. Stornelli

Il progetto avente per oggetto: Destinazione allo stoccaggio di coke di petrolio e carbone del terzo capannone da realizzare all'interno del deposito esistente a servizio della attività portuale per stoccaggio cereali, farine di soia, coke di petrolio, carbone, materiali inerti, sale e argille è stato pubblicato sul sito internet di questa regione il 15/07/2015 e entro i termini previsti sono pervenute n°2 osservazioni che saranno illustrate alla fine.

Nello studio di verifica di assoggettabilità si legge: "L'intervento in questione è riconducibile alla seguente tipologia di progetti elencati nell'Allegato IV alla PARTE SECONDA del suddetto D.Lgs.: - punto 8, lettera g): Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3

La suddetta tipologia di attività si configura esclusivamente per la presenza all'interno del deposito del coke di petrolio, classificato come prodotto petrolifero in quanto si ricava dalla distillazione del petrolio. La Società F.lli Nervegna Autotrasporti S.r.l. ottenne inizialmente dal Comitato Regionale per la V.I.A. il Giudizio n. 1661 del 25/01/2011 con il quale fu espresso PARERE FAVOREVOLE ALLA ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA V.I.A. con alcune prescrizioni (che per completezza vengono riportate integralmente):

1. Va realizzata una copertura nell'area esterna dedicata allo stoccaggio di argille, sale e sabbia e un cordolo di separazione delle suddette aree;
2. Lo stoccaggio del pet coke va effettuato al chiuso con area delimitata da cordolo di separazione;
3. La piazzola di lavaggio degli automezzi va posta in prossimità dell'ingresso/uscita;
4. In fase di autorizzazione definitiva va prodotto il progetto esecutivo del sistema di raccolta delle acque reflue ed acquisita la autorizzazione allo scarico;
5. In sede di esercizio va effettuato un costante monitoraggio da concordare preventivamente nei modi e nei tempi con l'ARTA.

In sostanza fu autorizzata la realizzazione di n. 3 capannoni ermeticamente chiusi (n. 1 definito grande di dimensioni 98.5 x 29.6 metri, n. 2 definiti piccoli di dimensioni 75.2 x 29.6 metri), di cui 2 dedicati alle farine di soia ed ai cereali ed un terzo al coke di petrolio ed al carbone, oltre ad uno stoccaggio esterno di materiali inerti (da coprire con una tettoia e delimitare perimetralmente).

Il tutto prevedendo che gli accessi ai capannoni devono avvenire dai lati opposti, distinguendo un lato di accesso per il coke di petrolio/carbone ed un altro lato di accesso opposto al precedente per i cereali/farine di soia.

Quindi la società si muni di tutte le altre autorizzazioni necessarie (scarichi idrici ed emissioni in atmosfera) ed iniziò la propria attività.

La configurazione autorizzata ed i relativi quantitativi movimentati erano i seguenti:

cereali/farina di soia: capannone grande n. 1 (98.5 x 29.6) = 18.000 mc

cereali/farina di soia: capannone piccolo n. 2 (75.2 x 29.6) = 13.500 mc

coke di petrolio/carbone: capannone piccolo n. 3 (75.2 x 29.6) = 18.000 mc

stoccaggio esterno di sabbia, sale, clinker, argille e altri materiali inerti, da fare al coperto

sotto una tettoia ipotizzando una movimentazione a regime di 100.000 tonnellate all'anno di cereali/farina di soia e di 75.000 tonnellate all'anno di coke di petrolio/carbone.

Successivamente nel maggio 2012 fu comunicata una variante non sostanziale. Dal momento che erano stati realizzati due dei tre capannoni autorizzati, si chiedeva di utilizzare uno dei due capannoni (quello piccolo di dimensioni 75.2 x 29.6 metri) per lo stoccaggio del coke di petrolio.

Si precisava nel merito che Detta soluzione è da considerarsi temporanea, in attesa che condizioni economiche più favorevoli consentano la realizzazione del terzo capannone centrale.

Pertanto la Società F.lli Nervegna Autotrasporti S.r.l. non intende rinunciare a quanto previsto nella configurazione autorizzata con il Giudizio del Comitato V.I.A. riportato in premessa con n. 3 capannoni chiusi: la soluzione prospettata è da intendersi provvisoria e di durata limitata nel tempo.

La suddetta variante non sostanziale veniva autorizzata con Giudizio n. 2042 del 10/07/2012 -Prot. 5950/BNVIA del 24/07/2012 rilasciato del Comitato Regionale per la V.I.A. - Parere Favorevole alla Esclusione della Procedura V.I.A. con la prescrizione di precludere l'accesso al capannone 1 (grande, 98.5 x 29.6 metri) dal lato tettoia stoccaggio inerti. A valle della suddetta autorizzazione la configurazione autorizzata era la seguente:

cereali/farina di soia: capannone grande n. 1 (98.5 x 29.6) = 18.000 mc

coke di petrolio/carbone: capannone piccolo n. 2 (75.2 x 29.6) = 18.0000 mc

Allo stato attuale la Società F.lli Nervegna Autotrasporti S.r.l. intende procedere alla realizzazione del terzo capannone (piccolo n. 3 di dimensioni 75.2 x 29.6) già autorizzato in base alle autorizzazioni sopra riepilogate, dedicandolo allo stoccaggio del coke di petrolio/carbone.

Pertanto lo stoccaggio di prodotto aumenta significativamente e va considerata come una modifica sostanziale del



deposito.

Le merci sono stoccate all'interno di capannoni idonei allo scopo, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia ed evitando così lo stoccaggio sulla banchina del porto, esposta agli agenti atmosferici e potenziale causa di inquinamento ambientale in caso di sversamento accidentale in mare.

Le merci sono trasferite dal porto al deposito, caricando gli automezzi direttamente dalla nave ed evitando accumuli provvisori, più o meno prolungati, sulla banchina del porto.

Successivamente le merci in deposito sono avviate al mercato locale oppure caricate su altre navi per altre destinazioni.

Le merci sono stoccate alla rinfusa e le tipologie movimentate sono le seguenti Configurazioni:

cereali/farina di soia: capannone grande n. 1 (98.5 x 29.6) = 18.000 mc

coke di petrolio/carbone: capannone piccolo n. 2 (75.2 x 29.6) = 14.000 mc

coke di petrolio/carbone: capannone piccolo n. 3 (75.2 x 29.6) = 14.000 mc

stoccaggio esterno di sabbia, sale, clinker, argille e altri materiali inerti, da fare al coperto sotto una tettoia per un totale di stoccaggio di 28.000 mc di coke di petrolio/carbone (contro i 18.000 mc autorizzati in precedenza).

Nel contempo il totale dei quantitativi movimentati è il seguente: 85.000 tonnellate all'anno di cereali /farina di soia e di 90000 tonnellate all'anno di coke di petrolio/carbone.

Il terreno in questione, di proprietà della Società F.lli Nervegna Autotrasporti S.r.l., è individuabile presso l'Agenzia del Territorio di Chieti al foglio n. 39 particelle 4256 e 4257 per una superficie complessiva di 32.280 mq (v. Allegato 15 Planimetria Catastale 1:2.000).

Il lotto ricade secondo il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Ortona parte in zona industriale per 24.125 mq e parte in zona destinata a fiere e mercati per 8.155 mq. In base al Nuovo P.R.G. Adottato la zona industriale è rimasta invariata mentre quella destinata a fiere e mercati è stata assorbita dalla zona agricola (v. Allegato 16 Stralcio Piano Regolatore Generale Comune di Ortona).

Nel dettaglio la particella 4256 si sviluppa per una superficie complessiva di 2.380 mq e ricade interamente all'interno della zona industriale, la particella 4257 ha una superficie di 29.900 mq di cui 21.745 mq rientranti nell'ambito della zona industriale e 8.155 mq classificati come zona agricola.

Attualmente le opere realizzate sono:

n. 2 capannoni industriali di cui uno avente dimensioni planimetriche di ml. 75.20 x 29.60 ed un altro ml. 98.50 x 29.60, entrambi con altezza utile interna di ml. 10.00 misurata dal piano pavimento all'intradosso della capriata di copertura.

Tra le due strutture sarà costruito un terzo capannone, identico al capannone n. 2 già realizzato, avente dimensioni planimetriche di ml. 75.20 x 29.60;

sistemazione di parte del lotto a piazzale di manovra, parcheggi, sistema di convogliamento e trattamento acque meteoriche e smaltimento acque di prima pioggia, pesa e area di lavaggio automezzi;

una struttura prefabbricata adibita a sala pompaggio impianto antincendio (con caratteristiche REI 60) ed un'altra utilizzata per uffici e spogliatoi Operatori;

recinzione a lato strada comunale mediante sostituzione dell'attuale rete metallica, ormai in precarie condizioni manutentive con nuova rete metallica avente le medesime caratteristiche ed altezza dell'esistente.

Accesso al lotto dalla strada comunale mediante cancello scorrevole in ferro della larghezza di ml. 10.00 arretrato rispetto al ciglio bitumato di ml. 15 circa in modo da consentire la sosta in entrata e in uscita di n. 2 automezzi, senza ostacolare il traffico veicolare nella predetta via;

strada interna al lotto per accesso ai capannoni, avente pendenza non superiore al 10%;

area a parcheggio interna al lotto prospiciente la strada comunale di superficie pari a mq. 380;

barriera verde lungo i confini di proprietà costituita da piantumazione arborea ad alto fusto di specie sempreverdi.

L'area interessata dall'intervento ricade fuori Piano Paesistico Regionale, non ricade all'interno di siti sic e/o zps, non rientra nelle aree ricomprese nel psda ne' nel Pai, la distanza tra il deposito e le prime case sparse è di circa ml 160 Il deposito ha ottenuto la Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R.

59/2013 rilasciata dalla Provincia di Chieti – Settore n. 7 con Determinazione Dirigenziale n. DT129 del 25/02/2015. All'interno dell'AUA sono stati autorizzati due punti di emissione in

corrispondenza dello scarico dell'aria degli aspiratori installati all'interno di ciascuno dei due capannoni esistenti, denominati E1 e E2. Nell'A.U.A. sono state contemplate anche le emissioni diffuse (ED1) per il contenimento, fra le altre cose, è stata realizzata anche una piantumazione perimetrale con alberi ad alto fusto sempreverdi.

In base ai dati oggettivi ed alle misure eseguite durante l'esercizio del deposito, si può affermare che l'impatto del deposito sulla componente atmosfera è trascurabile. Non sono utilizzati materiali contenenti coperture



GIUNTA REGIONALE



in amianto per la realizzazione del deposito;

Non appaiono identificabili rischi biologici per l'uomo e per l'ambiente, data la tipologia della attività;

Non sono presenti sorgenti radiogene all'interno del deposito.

L'impatto acustico del deposito è ampiamente nella norma. L'area in esame è servita da un ottimo sistema di collegamento viario, in quanto è facilmente

raggiungibile da importanti arterie di comunicazione quali la Strada Statale Adriatica n. 16 e la Strada Provinciale Marrucina Ortona-Tollo e si trova a poche centinaia di metri dall'imbocco dell'autostrada A14 (Ortona) e a pochi chilometri dal porto di Ortona.

La destinazione del terzo capannone (il n. 3) allo stoccaggio del coke di petrolio/carbone non comporta un aumento del traffico veicolare in quanto i quantitativi totali movimentati annualmente rimarranno invariati (175.000 tonnellate annue).

Gli automezzi in ingresso ed uscita dal deposito rimangono quelli già noti e pari in media a 55 mezzi al giorno.

L'aumento di traffico sulle strade locali è tollerabile e il rumore nell'area dovuto al transito dei mezzi è da ritenersi nei limiti. Prova ne sia che in fase di esercizio del deposito non si sono riscontrate problematiche di alcun tipo sulla viabilità utilizzata dagli automezzi.

In definitiva nella fase di esercizio ordinario del deposito, è prevedibile un lieve incremento del traffico veicolare per la movimentazione dei prodotti in ingresso ed in uscita dal deposito che utilizzeranno un sistema viario che sopporta certamente i 55 mezzi al giorno operanti con il deposito, comunque tollerata senza problemi di sorta dalla viabilità locale."

OSSERVAZIONE N° 1 per conto di :guardie wwf (31/08/2015)

- "alcune carte tematiche non sono state allegate, il petcoke ha una pericolosità legata alle polveri, al capannone adiacente trovansi i cereali, lo stoccaggio di petcoke quasi raddoppia, pericolo per il trasporto, qualità dell'aria, trattamento delle acque, rischio incendio. (all'incirca sono le stesse osservazioni che presentarono al precedente progetto).

2° osservazione, Alessandra di Virgilio ed altri, fanno presente:

L'area si trova a ridosso della loc. case Mengoni ed ha tanti problemi causati da "Pavimental" conglomerati bituminosi e che con l'aumento dello stoccaggio del petcoke la situazione si aggraverebbe ancora di più. (Comunque si dà lettura totale dell'osservazioni).

In data 4/09/2015 la ditta ha provveduto a pubblicare le controdeduzioni alle osservazioni rispondendo punto per punto mettendo in evidenza ogni sistema di sicurezza, di prevenzione, di igiene e di trasporto del pet coke.

Infine, comunica che, nel porto di Genova lo stoccaggio del petcoke avviene all'aperto e non al chiuso, come nel caso specifico.

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Fratelli Nervegna - Autotrasporti- srl

per l'intervento avente per oggetto:

Destinazione allo stoccaggio del coke di petrolio e carbone del terzo capannone da realizzare all'interno del deposito esistente a servizio dell'attività portuale per stoccaggio di cereali, farine di soia, coke di petrolio, carbone, materiali iner

da realizzarsi nel Comune di ORTONA

### **IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

### **ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**

### **DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI**

E' necessario:

1. trasmettere i dati acquisiti, in esito al monitoraggio richiesto con precedente giudizio 1661/2011 e deposito in atti dell'istanza di cui al giudizio 2042/2012 ;
2. valutare esplicitamente l'eventuale incremento di emissioni sonore conseguenti alla realizzazione del progetto in esame, soprattutto in riferimento alla civile abitazione vicina al sito di impianto citata a pag. 7 del documento di



impatto acustico.

I presenti si esprimono all'unanimità.

avv. C. Gerardis (Presidente)

ing. D. Longhi

dott. A.Iovino

avv. M.E.Di Cesare (delegata)

dott.ssa I. Flacco

ing. G. Piselli

GC PE ing. F. Melone (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)

arch. T. Di Biase

dott. F.P. Pinchera

De Iulis

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accettazione della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

